

Giancarlo Baronti, <i>La morte in piazza. Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna</i> (Paolo Gubinelli)	186
Paolo Frascani, a cura di, <i>A vela e a vapore. Economie, culture e istituzioni del mare nell'Italia dell'Ottocento</i> (Sergio Anselmi)	190
Valerio Corvisieri, <i>Una famiglia di imprenditori del Novecento. Gli Spagnoli da Assisi a Perugia (1900-1970)</i> (Francesco Chiapparino)	192
<i>Aristocrazie europee e percorsi familiari in età moderna</i> (Augusto Ciuffetti)	194
<i>Ricordando Carlo Bo</i> (Sergio Anselmi e Renzo Paci)	202
•	
Rassegna bibliografica	204

La presenza ebraica a Montecassiano tra XV e XVI secolo

di Andrea Trubbiani

Nel trattare dell'area marchigiana, in un recente saggio su banchi e insediamenti giudaici nell'Italia centro-settentrionale fra basso medioevo e prima età moderna, Michele Luzzati esordisce affermando che qui «la componente ebraica ha avuto [...] un ruolo di primo piano: gli insediamenti ebraici vi furono importanti non solo dal punto di vista numerico e della minuta distribuzione sul territorio, ma anche per la particolare valenza della funzione economica svolta dagli ebrei, specie, ma non solo, nel campo del commercio del denaro»; presenti a partire dalla fine del XIII secolo, infatti, essi venivano per lo più «chiamati, in prima istanza, a gestire banchi di prestito, cioè a farsi carico, in veste ufficiale, di uno specifico «servizio pubblico»: il piccolo credito monetario al consumo a breve e a brevissima scadenza»¹. Alla luce di ciò, va letta questa prima indagine d'archivio, condotta principalmente attraverso le Riformanze municipali, sull'attività e, più in generale, la vita degli ebrei presenti a Montecassiano - terra *parva*, secondo la *Descriptio Marchiae Anconitanae* (1357), con appena 723 anime nel 1435 e 218 fuochi nel 1490² - tra la seconda metà del XV e il XVI secolo, lungo gli anni, cioè, che segnano il passaggio dal loro «consolidamento» ai «capovolgimenti»³.

Purtroppo l'attuale indisponibilità della parte più antica degli atti consiliari ha imposto come *terminus a quo* della ricerca il 1463, anno in cui, peraltro, le fonti tacciono in merito ad una qualche presenza giudaica. La prima notizia rinvenuta è del 22 luglio 1464, allorché Aleuzio ebreo - incluso poi tra i focolari nel biennio 1465-1466⁴ - viene chiamato in causa da un certo Sabbatino di Antonio, a nome del quale ha versato del denaro al Comune⁵; dell'attività di prestito convenzionato, invece, si fa menzione per la prima volta il 17 agosto 1465, giorno in cui Aron ebreo, che sarà successivamente risarcito da un maestro lombardo per un «malefactum quoddam»⁶, rinuncia a «mutuare hominibus dicte terre ut tenetur secundum formam suorum capitulorum»⁷.

«Proposte e ricerche», fascicolo 47 (2/2001)

Il 17 gennaio 1474, su esortazione dell'osservante Battista da Sassoferrato, il Comune di Montecassiano istituisce il Monte di Pietà⁸, ed è interessante notare come questa fondazione non rechi assolutamente i segni di quella impronta antifeneratizia ed antiebraica che spessissimo i Minori sollecitavano nei loro interventi: nell'atto costitutivo manca qualsiasi esplicito riferimento all'attività ebraica di prestito, non ci sono poi, contestualmente alla fondazione, proposte di espulsione di ebrei, e sarebbe altresì artificioso connettere la condotta «pro mutuando» di Bonaiuto ebreo, nel giugno 1475⁹, alla cessazione della furia anti-giudaica instillata dalla predicazione francescana, aspetto questo che le nostre fonti rigorosamente ignorano¹⁰. D'altra parte, i numerosi studi sul rapporto tra Banchi ebraici e Monti di Pietà hanno dimostrato che reale intenzione delle autorità politiche non era tanto rimuovere i primi a favore dei secondi, quanto - per dirla con Viviana Bonazzoli - «affiancare le due fonti di credito con il compito di rispondere a due differenti tipi di domanda: indirizzando sul banco la domanda di credito al consumo non originato dal bisogno e del piccolo credito di esercizio a breve; e sul Monte la domanda di credito originata dalla povertà»¹¹. I soli due riferimenti circa l'opposizione dell'attività del Monte - sospeso già nell'ottobre 1474 e formalmente riattivato soltanto a partire dal 1497¹² - a quella del banco sono alquanto tardivi: il primo, riguardante un prelevamento del Comune dalle casse del pio istituto «ad evitandum [...] pro denariis accipiendi ab hebreo», è del 1548¹³, mentre il secondo è del 1554, quando il vicario del vescovo di Osimo promuove una restaurazione del Monte «ex incredibili hebreorum impendio divertendo ut unusquisque Cassianensis minori sumptu sibi ipsi subveniri valeat»¹⁴.

I capitula di Aron costituiscono il primo riferimento, in ordine cronologico, alle «condotte», mediante le quali viene regolato il prestito esercitato in convenzione con il Comune¹⁵. Si tratta, formalmente, di un «accordo bilaterale» che sembra porre sullo stesso piano banchiere e comunità ospitante¹⁶; la richiesta di rinnovo delle condotte da parte di Joseph Hoef nel 1549, infatti, viene verbalizzata dal notaio comunale in questo modo: «Joseph Oef hebreus in terra ista fenerator capitula inter communitatem nostram ex una et ipsum ex altera super feneratione composita confirmari petit ad alterum annum futurum»¹⁷.

Ciononostante, l'attività dei prestatori, ad una analisi diacronica sul lungo periodo, appare infastidita da continui divieti - spesso, peraltro, rimossi - e la loro presenza minacciata da ricorrenti espulsioni, alle quali altrettanto spesso fanno seguito inevitabili ricondotte. Come si ricava dalla documentazione ana-

lizzata, questa politica ambigua, sempre assillata dalla dottrina dell'usura, sembra riflettere, da una parte, l'idea del denaro ebraico quale «negazione tanto economica quanto etica di una ricchezza cristiana intesa come utile e produttiva sia socialmente che spiritualmente»¹⁸. Non a caso una proposta del 1499 recita: «si placet etiam quod bona consentia hic hebreus mutuari non possit ut detur aliquis ordo ne anime nostre in laqueo hostis sint»¹⁹, e la relativa riformanza, in cui viene approvata l'interdizione al prestito, puntualizza: «ne communitas et homines perseverent in excommunicatione»²⁰. Su questa stessa linea si collocano pure le motivazioni che accompagnano le istanze di espulsione del 1492 e del 1534, l'una «pro utilitate universali»²¹, l'altra «[ne hebrei] banchum facientes [in] hac nostra terra [...] fenore edant pauperes pariter et divites»²².

Per l'altro verso, numerosi decreti, formalmente inconciliabili rispetto ai precedenti, tradiscono la effettiva necessità del banco feneratizio. Per tutti basti citare il caso di Guglielmo ebreo, già espulso nel 1538 e poi ricondotto²³, a favore del cui esercizio, nel giugno del 1546, viene eluso ogni divieto «cum multi particulares non possint invenire denarios pro solvendis debitis»²⁴ e «ut homines possint se iuvare in solutionibus faciendis»²⁵. Si giunge a questa decisione dopo che allo stesso Guglielmo, nell'agosto 1545, in un clima di crescente difficoltà, viene proibito di *fenerare* in tutte le forme possibili sotto pena di 500 scudi aurei²⁶; ma già nel febbraio seguente gli uomini del Consiglio si attivano per cercare ad Ancona o altrove un altro ebreo disposto ad erogare crediti, affinché «commodius omnes possint necessitatibus suis denarios invenire»²⁷, e in marzo qualcuno tenta, ma senza effetto, di far rimuovere il divieto, che sarà invece abrogato dopo appena tre mesi con votazione unanime²⁸.

Ora risulta evidente che, sull'etica economica dominante, sulle minacce di scomunica o sullo spettro delle pene pecuniarie inferte a chi ricorre all'usura, prevalgono ragioni utilitaristiche, che conducono a varcare le soglie del banco non certo per irriverenza nei confronti della legislazione canonistica e civilistica, ma per la essenziale ed insostituibile funzione che il prestatore si trova ad assolvere nella vita economica del territorio in cui opera. Avvalora questa affermazione il verificarsi, talora, che gli ebrei interdetti al prestito vengano in breve tempo riabilitati, come nel caso di Guglielmo, o che, in loro assenza, si intensifichino i contatti con i prestatori di altre città, quali Ancona, Macerata, Montecchio, e così via²⁹. Tra gli interlocutori dorici della comunità montecassianese, merita menzione la figura di Giacomo Belcayro, certamente uno degli ebrei più attivi sulla piazza finanziaria di Ancona intorno alla metà del Cinquecento³⁰.

L'altissima frequenza degli atti che sanciscono rapporti di natura economica tra Comune e banchieri ebrei, prova che il primo, pur vietando negli Statuti di «*usuras facere vel fieri facere*»³¹, ricorre ai secondi non soltanto in circostanze straordinarie e di emergenza, ma ogniqualvolta, ovvero spessissimo, è alle prese con la retribuzione dei propri salariati o con il versamento delle molteplici imposte ordinariamente gravanti sulle comunità locali: censi, affitti, taglie, sussidi, custodie, ecc. È così che nel 1550, per il pagamento di una rata del *subsidiium donativum* destinato alla persona del pontefice, il Consiglio generale, poiché «*impossibile est a populo ut exigatur*», dispone di prendere a mutuo dagli ebrei maceratesi o altrove la somma di 50 scudi, in aggiunta agli insufficienti introiti della *affida* del bestiame³².

L'entità delle cifre mutate dagli ebrei ai pubblici amministratori, di norma nell'ordine di centinaia di fiorini, raggiunge i 1000 scudi, ricevuti intorno al 1545 ad Ancona³³, una città che fin dal Quattrocento, con il suo porto aperto verso il Levante, diventa - come ricorda Marco Moroni - «polo di attrazione per operatori economici di altre regioni e per i banchieri ebrei marchigiani più attivi e dotati dei maggiori capitali»³⁴. Variabili appaiono i termini fissati per la scadenza dei debiti: un anno, come conferma una bolletta inserita nelle Riformanze: «1552. 8 febbraio. Si hebbero da Manuellino et Guglielmo hebrei scudi sessant'otto e tre quarti d'oro, per un anno computatoci l'interesse»³⁵; quattro anni, per i 500 fiorini mutuati nel 1537 «ad rationem XX pro quolibet centenario»³⁶; e certamente molti di più, se nel 1563 Guglielmo rivendica dal Comune gli interessi di un mutuo acceso nel 1552³⁷. Non è rilevante lo scarto tra i tassi annui di interesse, oscillanti tra il 18 e il 25%, appena inferiori rispetto a quelli mediamente applicati in area marchigiana³⁸. Nel complesso si tratta di condizioni ben diverse da quelle prestate dal Monte di Pietà, che pratica, quando non gratuitamente, un tasso del 5%, ma offre, negli anni di massima prosperità, a privati e Comune rispettivamente fino ad 8 e non più di qualche decina di fiorini³⁹.

Accade talvolta che il Comune sia contemporaneamente indebitato con più banchieri, perché, allettato da migliori condizioni di prestito o non avendo denaro sufficiente alla scadenza del debito, si vede costretto a rivolgersi altrove⁴⁰. Questo circolo manifestamente vizioso, tuttavia, sembra essere inserito in un regime di equilibrio tale da non creare scompensi nel bilancio municipale: soltanto in una circostanza, nel 1502, si paventa l'alienazione di qualche bene per estinguere il dovuto⁴¹, altrimenti è consuetudine garantire i mutui con gli ordinari introiti pubblici, nella fattispecie con i cospicui proventi dei pascoli⁴².

Altra forma di garanzia sembra essere rappresentata dal subimpegno, da parte dei pubblici ufficiali, dei beni che essi confiscavano nell'esercizio delle loro funzioni. Differenti riformanze si prefiggono di regolamentare tale operazione, vietando tanto al podestà e al suo vicario quanto all'ufficiale del «danno dato» di poter *subpignorare* presso gli ebrei senza licenza dei priori⁴³. Di fatto questa pratica risulta di primario interesse, se nell'aprile 1548, «*propter caritadinem hebrei*», al camerlengo viene imposto di condurre i pegni non riscattati presso i giudei di Montecchio⁴⁴.

Come si è in parte già intravisto, il bacino d'utenza dei prestatori è costituito non soltanto dai rappresentanti della municipalità, ma anche dai privati cittadini. Se ne trova conferma, ad esempio, in merito al rinnovo delle condotte all'Hoef, così giustificato: «*quod fere omnes huius terre homines variis summis cum dicto Joseph sint impliciti et in presentia de facili explicari non possint*»⁴⁵. Analogamente nel dicembre 1556, quando ormai la prima delle cosiddette «bolle infami» ha già inferto un duro colpo alle comunità ebraiche centro-italiane e nella città di Ancona, in particolare, si è consumata la tragedia dei giudei portoghesi⁴⁶, in Consiglio qualcuno propone: «*cum nonnullae terre provincie ad subventionem eorum particularium petierunt recursum ad sancitissimum dominum nostrum super causis et debitis cum hebreis, si videtur propterea [d] subventionem [m] hominum huius terre habentium interesse cum aliquibus hebreis aliquid ordinare*»⁴⁷.

Nel maggio 1548 il già noto Guglielmo di Leone da Montelupone, che da diversi anni e dopo molte vicissitudini gestisce un banco a Montecassiano insieme al suo socio Abramo di Rosa da Recanati e al suo agente Angelo, dichiara di voler abbandonare la cittadina «*propter dispositionem temporum et incommoditate denariorum*»; dà inoltre facoltà di poter essere sostituito nel suo ruolo da un qualsiasi altro prestatore, rivelando in tal modo l'unicità e l'esclusività della condotta⁴⁸. In sua vece, nell'arco di pochi mesi, subentreranno Joseph Hoef e Abram Hoef Falcon, gli ultimi ebrei prestatori che - a quanto dicono le fonti - hanno risieduto, operando in regime di convenzione con il Comune, in terra montecassianese⁴⁹. La loro permanenza, tuttavia, sarà alquanto breve, dal momento che già nel gennaio 1550 Joseph ha fatto ritorno ad Ancona⁵⁰ ed anche Abram, in un atto notarile del 1553, risulta «*ad presens habitator civitatis Ancone et iam bancherius in Monte Cassiano*»⁵¹. Non possono che essere, questi, in anni profondamente caratterizzati dalla grande espansione mezzadrile, i segni conclamati di una crisi del credito di consumo «regolato» - ragione prima della presenza ebrai-

ca fin nelle località minori dell'Italia centro-settentrionale - che qui pare legata a motivazioni di natura economica, prima ancora che politica. Scrive in proposito Viviana Bonazzoli: «l'affermarsi della mezzadria appoderata si presenta come la rinuncia, da parte della società marchigiana tardo-medievale, a vivere al di sopra delle proprie possibilità, poiché ormai per essa è diventato troppo costoso - in termini economici - continuare a seguire le regole di una economia monetaria»⁵². E se a tutto ciò si aggiungono gli effetti della pesante legislazione antiebraica della seconda metà del Cinquecento, risultano altrettanto chiare le ragioni per cui a partire da questo periodo, accanto alla verosimile chiusura del banco convenzionato, vadano diminuendo per numero le relazioni economiche del Comune con i prestatori di altre città; viceversa i pubblici amministratori intensificano il ricorso ai denari del Monte di Pietà e mostrano una sempre crescente predilezione per la formula creditizia cristiana - segno di una vera e propria inversione di tendenza - del mutuo *sub censu*, con cui si otterranno fino a 1000 fiorini, offerti nel 1562 da un don Agostino Salimbeni «in et super hospitiu pedagio»⁵³.

Riprendendo in considerazione le figure di Joseph Hoef e Abram Hoef Falcon, va osservato, anzitutto, che a Montecassiano essi operano in qualità di soci in nome e per conto di una compagnia mercantile la cui titolarità spetta a Joseph Hoef Falcon, padre dello stesso Abram, mercante insediato presso la città di Ancona⁵⁴. Quanto alla loro origine, se da una parte i due cognomi tradiscono un sia pur lontano legame parentale, dall'altra il fatto che il primo personaggio sia sempre identificato come «levantinus» e gli altri due come «de Hispania», «de Portugalia» o «portughenses»⁵⁵, implica la loro appartenenza a due differenti comunità ebraiche - quella levantina e quella portoghese - che nella realtà dorica di metà Cinquecento hanno avuto tratti e destini ben diversi⁵⁶. Tale complessità non è altro che il risultato delle continue peregrinazioni alle quali furono sottoposti gli ebrei sefarditi, espulsi dalla Spagna nel 1492 e scappati in buon numero verso il Portogallo, da qui emigrati a partire dal 1497, sotto la spinta dei battesimi forzati, ed approdati in ogni dove, finanche nel tollerante Impero ottomano. Nel contesto anconitano di quegli anni, allora, con il termine «levantino» veniva designato colui che, sia pure di origine iberica, aveva la propria base in Oriente, laddove per «portoghese» si intendeva il sefardita membro della colonia «ponentina» stabilmente residente in città⁵⁷.

A questo punto non ci si può esimere dal rilevare che, nel complessivo fenomeno dell'ebraismo internazionale, i giudei portoghesi «costituiscono una élite

culturale e commerciale (oltre che come possessori di ricchezza, come possessori di conoscenze), l'elemento per eccellenza mobile e quindi attivo nell'Europa e nel Mediterraneo del Cinquecento»⁵⁸. Nella città di Ancona, dove in gran numero sono accolti almeno sin dal 1539 «per svolgere un ruolo primario nel risanamento dell'economia cittadina, attraverso la promozione e l'ampliamento dei traffici marittimi, soprattutto verso il Levante», essi ricevono a titolo collettivo, nel 1547, immunità e privilegi da Paolo III, per poi essere riconosciuti da Giulio III, nel 1552, quale *Universitas Hebreorum Portugallensium*. Sarà soltanto con Paolo IV e con il rogo su cui troveranno tragicamente la morte venticinque di loro, che nel 1556 avrà fine questa breve, ma straordinaria esperienza⁵⁹.

Per ciò che concerne la società Hoef Falcon-Hoef, stabilita «super mercationibus et negotiationibus quibuscumque tam cambiorum et fenorum quam aliarum rerum et mercantiarum de quibus mercari et negotiari contingerit pro tempore duorum annorum», essa viene rogata con atto pubblico dal notaio anconitano Giovan Battista Agli il 9 agosto 1548 e la si dota di un capitale ingentissimo: 48 once di perle delle Antille, stimate oltre 380 ducati, e 2634 ducati d'oro, da versare alla prossima fiera di Recanati. Dai capitoli contenuti nel rogito si evince che ai soci di Joseph Falcon viene consentito di «fare et negoziare [...] tanto per la Marcha de Ancona et a Monte Santo Marino Cassiano [si legga Monte Santa in Cassiano] et etiam per tutte le fiere de qual si voglia parte del mondo et dove serranno dacordo et dove a lor parerà et piacerà, si in dare denari a cambio come ad usura et interesse con contracti quanto etiam sopra pegni di qual sorte se sia, si ancora in pigliare a cambio ogni quantità de denari». Leggiamo altresì: «accadendo che detti Joseph de Jacob et Abram de Joseph partire dalla città de Ancona o da Monte Santo Marino Cassiano dove teneranno i lor banchi in quel caso la cassia debba remanere appresso Joseph Falcon infino a tanto che retorneranno»⁶⁰. Ciò sta a significare, dunque, che già in quella data era stata concertata l'apertura di un nuovo banco di prestito a Montecassiano, che poi sarebbe stato avviato con estrema rapidità intorno alla fine dello stesso anno, come testimonia la riconferma delle condotte dell'Hoef da parte del Comune⁶¹.

Anteriormente al 1556 gli atti notarili di Ancona mostrano i due portoghesi ed il levantino perfettamente inseriti nella vivace ed aperta realtà economica della città di quegli anni, aspetto questo che rende veramente singolare l'interesse di tanto facoltosi ed intraprendenti personaggi, i cui orizzonti commerciali si spingevano ben oltre i confini della Marca, nei confronti di un centro di

ridotte dimensioni come Montecassiano, con un contado altrettanto modestamente esteso ed una economia trainata oserei dire esclusivamente dal settore agricolo. Nel febbraio 1549, ad esempio, il Falcon padre concede la procura ad un mercante portoghese «ad petendum et recuperandum certas mercantias seu merces ferreas penes dominum Erculem Troiam aut dominum Antonium de la Luce excellentem artium medecine illustrissime ducisse Ferrarie phisicum spectantes et actinentes ipsi constituti»⁶², e in aprile costituisce una società mercantile per 775 scudi con Daniel Baroch e Petrus Dieghi Rodrigues⁶³, fratello del più noto Daniel⁶⁴, protagonista degli eventi che condurranno, sul volgere del secolo, alla costituzione della «scala» di Spalato, grazie alla quale la città risorgerà fino a diventare - come ha scritto Renzo Paci - «uno dei punti chiave del [...] commercio [di Venezia] con i paesi balcanici e il Levante, ormai sempre più difficilmente raggiungibili dalle sue navi»⁶⁵. Nel 1552, inoltre, lo stesso Joseph, insieme al portoghese Salamon Sagāce, dichiarerà di aver inviato in Oriente «ballas tres cremisinarum et pezzias quatuordecim calisearum»⁶⁶. Quanto ai rapporti degli Hoef con la comunità montecassianese, la stessa documentazione notarile registra ancora procure, come quella concessa dal levantino nel 1550 ad un muratore di origine lombarda, maestro Beltramo, per la riscossione di un credito di 100 fiorini a Macerata⁶⁷, prestiti ad interesse, come quello chirografario al 18% annuo che il maggiorenne Battista Buratti, sempre nel 1550, si impegna a restituire allo stesso Joseph⁶⁸ e, infine, prestiti in forma di «deposito» fino ad un massimo di 240 scudi⁶⁹.

Vanno ora adottati, a prova della relatività del giudizio secondo cui «nell'attività di prestito [è] l'espressione caratterizzante della presenza ebraica»⁷⁰, gli avvenimenti concernenti una famiglia di giudei insediata nel nostro territorio, non dedita alla finanza né alla mercatura, ma alla professione medica. Informa Attilio Milano che la propensione degli ebrei verso questa disciplina era favorita dalla conoscenza degli antichi testi arabi di medicina e dalla pratica di norme igieniche in ambito rituale; aggiunge che «il diploma di medico costituiva quasi il blasone dell'aristocrazia intellettuale ebraica», e che l'esercizio della professione, ad alto livello, «era fonte di speciali distinzioni ed esenzioni». Medici ebrei, tra la fine del XIII e la prima metà del XVI secolo, giungono ad essere architetti dei pontefici, ma neppure questa categoria sarà risparmiata dalle funeste ostilità religiose di metà Cinquecento⁷¹. Al vertice dell'insediamento montecassianese è un tal «Piccionus», il quale appare per la prima volta nel 1548 in atto di chiedere al Consiglio la grazia per aver condotto di domenica della calci-

na al molino, senza rispettare il riposo prescritto⁷². Analoga accusa sarà rivolta pochi mesi più tardi a suo figlio, colto di domenica nel portare sulle spalle un fascio di erbe, 'materia prima' del suo lavoro⁷³.

Nel luglio 1555 Paolo IV emana la bolla *Cum nimis absurdum*, che, tra le clausole principali, stabilisce l'istituzione dei ghetti e impone agli ebrei la vendita di tutti i loro beni immobili, la riadozione di segni distintivi e l'interruzione di ogni attività in campo medico; grava di norme restrittive il settore del prestito, mentre ai mercanti concede il solo traffico di rigatterie⁷⁴. A Montecassiano già in settembre si avvertono i primi effetti del documento pontificio: il Consiglio generale, «stantibus ordinibus sanctissimi domini nostri factis contra hebreos», delega ai priori, insieme a quattro deputati appositamente eletti, di «ordinare locum pro habitatione ipsorum hebreorum commorantium in hac terra»⁷⁵. È da credere, tuttavia, che in quei giorni non sia stata presa alcuna decisione al riguardo, visto che la questione troverà la sua definizione soltanto nel 1561, quando donna Allegrezza, moglie dello stesso Piccione, ottiene dai priori, in accordo con il camerlengo, la locazione di due abitazioni di proprietà comunale «prope macellum», nel terziere di San Salvatore⁷⁶. Nel frattempo il Comune mostra atteggiamenti di buona disposizione nei confronti di Piccione: nel gennaio 1558 lo esonera dal versamento di un tributo⁷⁷ e nel mese di luglio gli concede «litteras testimoniales [...] super exercitio ipsius»⁷⁸, in risposta, con molta probabilità, alla supplica della stessa Allegrezza che in precedenza aveva chiesto l'intercessione del Consiglio presso le autorità competenti in favore del suo uomo, «quod artem chirurgi exercuit»⁷⁹.

Nel 1569 un nuovo documento, il cui effetto il Milano ha definito «travolgente e sconvolgente», viene prodotto dalla cancelleria pontificia: è la bolla di Pio V *Hebreorum gens sola*, che sancisce l'espulsione degli ebrei dallo Stato della Chiesa, con l'eccezione di Roma ed Ancona⁸⁰. È qui che troverà riparo donna Allegrezza, ed è da qui che, durante il meno oppressivo pontificato di Gregorio XIII⁸¹, la comunità montecassianese tenterà ripetutamente di ricondurla nella terra: nel 1574, dietro richiesta del cittadino Berardino de Cuppis, il Consiglio stabilisce di richiamare la donna, previa licenza delle autorità doriche⁸²; nel 1579 si riapprova di «scribere litteras quo opus fuerit ut donna Allegrezza hebraea venire, et permanere possit et debeat huc pro servitio indigentium»⁸³; nel 1581 poi si vuol prorogare, con una ulteriore richiesta al Legato pontificio, la sua permanenza «pro servitio populi reactandi gratia ossa»⁸⁴: testimonianze rilevanti, queste ultime, che tradiscono una specializzazione pro-

fessionale caratteristica di quei «medici privati, [...] empirici, [...] guaritori e guaritrici, in grande movimento, alla ricerca di commesse e prestazioni» la cui attività, spesa soprattutto tra i ceti subalterni, si svolgeva parallelamente alla «scienza» ufficiale⁸⁵. Dalla totalità di questi casi, considerati nei loro moventi, emerge come dato di fondo che le disposizioni antiebraiche di metà Cinquecento, frutto di una imposizione dall'alto, nella loro pratica applicazione non vengono affatto supportate da una qualche forma di consenso sociale, ma talvolta differite talaltra derogate a tutto vantaggio di una oculata politica di pubblica utilità.

La supplica di Gabriele ebreo, forse figlio di Piccioni ed Allegrezza, che nel 1583 domanda al Consiglio «fidem esse terrigenam, et litteras commendatitias ad comunitatem Auximi», costituisce l'ultima testimonianza di un insediamento giudaico a Montecassiano anteriormente al 1593⁸⁶, anno in cui Clemente VIII, in linea con la politica di isolamento dei suoi più duri predecessori, promulga la bolla *Caeca et obdurata*, ultimo di una serie di documenti che «resteranno costantemente per due secoli il codice della vita degli ebrei [...] sudditi del papa»⁸⁷. La loro presenza, tuttavia, continuerà anche nel secolo successivo, come testimonia la figura di un ebreo che nel 1628 acquista presso il Monte di Pietà alcuni preziosi impègnati circa un cinquantennio prima e mai riscattati⁸⁸: il suo nome era Sabato, e non è escluso che fosse uno di quei levantini, residenti in buon numero nella non lontana Ancona, ai quali in modo particolare era stata concessa libertà di movimento per ragioni di negozio⁸⁹.

Note

Abbreviazioni usate: ASA (Archivio di Stato di Ancona), *Notarile AN* (*Notarile Ancona*), Agli (Notaio G. B. Agli); ASCM (Archivio storico comunale di Montecassiano); «AM» («Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le Marche»); «PR» («Proposte e ricerche»); «PS» («Picenum seraphicum»); «SM» («Studi maceratesi»).

1 M. Luzzati, *Banchi e insediamenti ebraici nell'Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e inizi dell'Età moderna*, in *Storia d'Italia. Annali*, 11, *Gli ebrei in Italia*, a cura di C. Vivanti, t. I, Torino 1996, pp. 173-235, per le Marche in part. pp. 189-193 (cit. dalle pp. 176 e 189-190). Sulla presenza ebraica in area marchigiana, almeno *La presenza ebraica nelle Marche. Secoli XIII-XX*, a cura di S. Anselmi e V. Bonazzoli, Ancona 1993 (Quaderni monografici di «PR», 14); sull'attività di prestito, Ead., *Il prestito ebraico nelle economie cittadine delle Marche fra '200 e '400*, Ancona 1990 (Quaderni monografici di «PR», 8) ed Ead., *Banchi*

ebraici, Monti di pietà, Monti frumentari in area umbro-marchigiana: un insieme di temi aperti, in *Monti di pietà e presenza ebraica in Italia, secoli 15-18*, a cura di D. Montanari, Roma 1999, pp. 181-191, ma anche, in part., M. Moroni, *Prestatori ebrei ed economie cittadine nella Marca Anconitana, secoli XIII-XV*, in *La presenza*, cit., pp. 11-36.

2 S. Anselmi, *La ricolonizzazione agricola dei secoli XIV e XV*, in Id., *Economia e società: le Marche tra XV e XX secolo*, Bologna 1978, pp. 50 e 54; A. Scaramuccia, *Repertorio de' Libri di Rifformanze della Cancelleria di Montecassiano dall'anno 1396 sino al 1550, dal 1550 sino al 1593, dall'anno 1593 sino al ...*, vol. I, ms. n. d. in ASCM, c. 5r e ASCM, *Rifformanze*, vol. XI (1488-91), cc. 87r-89r.

3 A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino 1963, pp. 109 e 212

4 ASCM, *Rifformanze*, vol. VII (1465-67), cc. 15r e 103r. Altro ebreo annoverato tra i fumanti - questa volta nell'anno 1490 - è Israel (*Ibid.*, vol. XI, c. 87v), attivo almeno tra il 1489 e il 1516 (*Ibid.*, c. 43v e vol. XVII, 1515-20, c. 79r).

5 *Ibid.*, vol. VIII (1463-64), c. 43r.

6 *Ibid.*, vol. VII, cc. 107v e 108v (cit. da c. 107v).

7 *Ibid.*, cc. 37v-38r (cit. da c. 37v).

8 L'atto di fondazione in *Ibid.*, vol. IX (1473-1475), c. 16, ma sulle vicende del Monte di Pietà di Montecassiano è in preparazione un articolo per la rivista «PS»; per ora sia consentito rimandare ad A. Trubbiani, *Il Monte di Pietà nella vita di Montecassiano: "pro maxima subventione pauperum et divitum utilitate" (secoli XV-XVI)*, tesi di laurea, rel. Prof. R. Paci, Università degli Studi di Macerata, a. a. 1999-2000, pp. 34-37 e 200-201.

9 ASCM, *Rifformanze*, vol. IX, c. 81r.

10 Si veda nota 8; inoltre A. Trubbiani, *op. cit.*, pp. 14-17.

11 Sul rapporto tra Monti e Banchi, V. Bonazzoli, *Il prestito*, cit., pp. 85-90 e 100-101 (cit. da p. 101) ed Ead., *Banchi*, cit., pp. 184-187, ma si vedano anche A. Milano, *op. cit.*, pp. 210-211 e L. Poliakov, *I Banchieri ebrei e la Santa Sede dal XIII al XVII secolo*, Roma 1974 (1 ed. Paris 1967), pp. 162-175.

12 Ancora A. Trubbiani, *op. cit.*, pp. 37-38 e 48-72.

13 ASCM, *Rifformanze*, vol. XXVI (1546-48), c. 232r.

14 *Ibid.*, vol. XXIX (1554-55), c. 38v.

15 *Ibid.*, vol. VII, c. 37v.

16 Sulle condotte, V. Bonazzoli, *Il prestito*, cit., pp. 30-31 (cit. da p. 31), S. Simonsohn, *La condizione giuridica degli ebrei nell'Italia centrale e settentrionale (secoli XII-XVI)*, in *Storia*, cit., pp. 105-106 e M. Luzzati, *op. cit.*, pp. 225-226.

17 ASCM, *Rifformanze*, vol. XXVII (1548-50), c. 97v.

18 G. Todeschini, *Usura ebraica e identità economica cristiana: la discussione medievale*, in *Storia*, cit., p. 318.

19 ASCM, *Rifformanze*, vol. XIII (1497-1500), c. 63v.

20 *Ibid.*, c. 64r.

21 *Ibid.*, vol. XII (1492-97), c. 39r.

22 *Ibid.*, vol. XXI (1534-35), c. 30r.

23 *Ibid.*, vol. XXIII (1536-38), cc. 151v e 153.

24 *Ibid.*, vol. XXVI, c. 45r.

- 25 *Ibid.*, c. 45v.
- 26 *Ibid.*, vol. XXV (1543-46), c. 228r; in tale risoluzione è prevista anche una ammenda di 100 scudi aurei per chi ricorre all'usura.
- 27 *Ibid.*, cc. 280v-281r.
- 28 *Ibid.*, vol. XXVI, c. 22r.
- 29 *Ibid.*, cc. 220r e 282r e voll. XXIX, cc. 61r e 62v e XXX (1555-57), c. 190.
- 30 Si scorra, a titolo esemplificativo, ASA, *Notarile AN*, Agli, vol. CCXXII (1546-47).
- 31 Così nella rubrica «De usurariis» (*Statutorum ac legum municipalium Terrae Montis Sanctae Mariae in Cassiano*, Macerata 1555, c. 55r). Riguardo ai prestiti alle autorità politiche, la Bonazzoli parla, piuttosto che di «effettivo settore di attività di credito», di «oneri cui i prestatori non possono sottrarsi per ottenere l'approvazione o la conferma dei capitoli di banco» (V. Bonazzoli, *Banchi*, cit., p. 188).
- 32 ASCM, *Riformanze*, vol. XXVII, c. 153r.
- 33 *Ibid.*, vol. XXV, cc. 216v-217r.
- 34 M. Moroni, *op. cit.*, p. 24.
- 35 ASCM, *Riformanze*, vol. XXVIII (1551-1553), inter cc. 74v e 75r.
- 36 *Ibid.*, vol. XXIII, c. 135v.
- 37 *Ibid.*, vol. XXXII (1560-64), c. 233v.
- 38 Sull'entità dei tassi, *Ibid.*, voll. XXII, c. 78r, XXIII, c. 135v e XXVI, c. 219r. Per tassi medi si intendono quelli riferiti dalla Bonazzoli per i prestiti al consumo: 1,7% con pegni (20,4% annuo) e 2,5% senza pegni (30%): V. Bonazzoli, *Il prestito*, cit., p. 99.
- 39 Per le condizioni applicate dal Monte di Pietà oso nuovamente rimandare ad A. Trubbiani, *op. cit.*, pp. 52-54, 64-65 e 72.
- 40 Nel gennaio 1536, ad esempio, si vuol prendere in prestito da Lazzaro ebreo tutto il denaro dovuto a Guglielmo, in quanto mutuato a condizioni più vantaggiose (ASCM, *Riformanze*, vol. XXII, c. 78r). Similmente accade nel 1543, quando si vuol cercare denaro ad Ancona o altrove per pagare lo stesso Lazzaro (*Ibid.*, vol. XXV, c. 67r).
- 41 Per evitare l'alienazione di beni pubblici, dovendo pagare l'ebreo Giuliano di Gerolamo, si stanziava una parte dei proventi del macinato e si ordina, tra le altre cose, di rinnovare, in caso di necessità, il contratto con Israel, che nel frattempo risulta depennato dalla lista dei focolari (*Ibid.*, vol. XIV, 1500-04, c. 114r) e di subastare l'ufficio del «danno dato» (*Ibid.*, cc. 118v-119r).
- 42 In merito ai denari dei pascoli, l'erudito locale Carlo Filippo Compagnucci riferisce che nel 1516 il pascolo di 1200 pecore frutta alle casse comunali 33 fiorini ogni 100 capi, quindi 396 fiorini (C. F. Compagnucci, *Libro contenente memorie antiche della Comune di Monte Cassiano*, ms. n. d. in ASCM, c. 26r).
- 43 ASCM, *Riformanze*, vol. XXV, cc. 110 e 147v.
- 44 *Ibid.*, vol. XXVI, c. 262r.
- 45 *Ibid.*, vol. XXVII, c. 99r.
- 46 L'espressione «infami», alquanto forte, è di A. Milano, *op. cit.*, p. 244. Per una visione analitica del fenomeno, *Ibid.*, pp. 244-285 e R. Segre, *La Controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento*, in *Storia*, cit., pp. 714-738.

- 47 *Ibid.*, vol. XXX, c. 153r. Sulla tragedia dei marrani portoghesi si rimanda alla bibliografia citata nelle note 57 e 59.
- 48 *Ibid.*, vol. XXVI, c. 268r.
- 49 *Ibid.*, vol. XXVII, c. 99 e A. S. Notturmo, *Due libretti*, ms. in ASCM, n. n. (atto 2.XI.1553). Come si è visto, ancora nel 1552 e nel 1563 le fonti testimoniano l'attività di Guglielmo, senza rivelare tuttavia se egli avesse licenza di banco (cfr. *supra*, p. 4).
- 50 ASA, *Notarile AN*, Agli, vol. CCV (1550), c. 42r.
- 51 A. S. Notturmo, *op. cit.*, n. n. (atto 2.XI.1553).
- 52 V. Bonazzoli, *Il prestito*, cit., pp. 98-102 (cit. da p. 99). Per questi aspetti anche Ead., *Ebrei italiani, portoghesi, levantini sulla piazza commerciale di Ancona intorno alla metà del Cinquecento*, in *Gli ebrei e Venezia, secoli XIV-XVIII*, a cura di G. Cozzi, Milano 1987, pp. 728-732 e V. Bonazzoli, *Banchi*, cit. pp. 181-191.
- 53 ASCM, vol. XXXII, c. 130r. Altri esempi: nel 1561 si prendono a censo 600 scudi dal camerte don Vincenzo Matteucci per pagare ser Ludovico Confidati (*Ibid.*, c. 30v); nel 1563 si ricevono 200 fiorini a censo dal concittadino Peranzo Peranzoni (*Ibid.*, cc. 203r-204r). Sui censi, contratti di prestito ad interesse generalmente garantiti da beni immobili, si veda almeno W. Angelini, *Riflessioni sul contratto di censo nelle Marche in anni centrali del Sei-Settecento*, in «AM», 87 (1982), pp. 539-634.
- 54 Si veda nota 60. Il Comune ha rapporti diretti anche con Joseph Falcon, al quale, nel dicembre 1548, si decide di ricorrere per un prestito di 100 scudi da lui promessi «gratis» (ASCM, *Riformanze*, vol. XXVII, c. 6v).
- 55 ASA, *Notarile AN*, Agli, vol. CCXXIV (1549), passim.
- 56 Note 57-58.
- 57 In realtà, nell'unico documento montecassiano che lo cita, il Falcon padre viene definito levantino (ASCM, *Riformanze*, vol. XXVII, c. 6v), ma su questo si è espressa puntualmente la Bonazzoli: «le fonti archivistiche cinquecentesche non sempre mostrano di aver chiara la distinzione fra ebrei ponentini (= i sefarditi residenti in Occidente) ed ebrei levantini (= i sefarditi residenti in Levante e sudditi della Porta); ad esempio, ad Ancona non è rarissimo che i notai indichino un portoghese in un atto come *hebreus levantinus* e in un'altra occasione come *hebreus portugallensis* (che nel caso di Ancona equivale a *ponentino*, in quanto indica un componente della colonia portoghese della città). Le spiegazioni possono essere due, ma l'una non esclude l'altra: da un lato la società cristiana non riusciva sempre a cogliere la differenza fra i due gruppi, differenza che è soprattutto nella appartenenza giuridica alla colonia occidentale o a quella levantina, poiché nei primi decenni dall'emigrazione dal Portogallo molto probabilmente parlava, usi, e lo stesso abbigliamento erano gli stessi, tanto più che i frequenti contatti e legami familiari contribuiscono a mantenere vivi gli elementi della comune tradizione ebraico-portoghese, d'altro canto non mancano casi, soprattutto fra le famiglie (e qui si intende sempre gruppo familiare allargato) più importanti, in cui un ramo si stabilisca in Levante ed uno in Occidente [sembrerebbe questo il caso degli Hoef]. Per altro verso, poiché almeno per tutto il Cinquecento e parte del Sei la mobilità entro la diaspora portoghese è estremamente elevata, è anche possibile che chi in un anno figura come suddito della Porta, l'anno successivo si sia trasferito in Europa e figuri come ebreo ponentino» (V. Bonazzoli, *Gli ebrei sefarditi del Levante e i Ragusei nel Cinquecento: dal commercio di cuoi e tessuti al profilar-*

si di nuovi equilibri mediterranei, in *Ragusa e il Mediterraneo. Ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Di Vittorio, Bari 1990, pp. 173-174, nota 19). Per gli aspetti segnatamente economici della presenza sefardita ad Ancona, *Ibid.*, pp. 169-177 e V. Bonazzoli, *Ebrei italiani*, cit., pp. 727-770. In generale, sulle vicende dei giudei ispano-portoghesi, A. Milano, *op. cit.*, pp. 212-216 e 223-236.

58 V. Bonazzoli, *Gli ebrei sefarditi*, cit., pp. 169-183 (cit. da p. 183).

59 A. Toaff, *L' "Universitas Hebreorum Portugallensium" di Ancona nel Cinquecento. Interessi economici e ambiguità religiosa*, in «AM», 87 (1982), pp. 115-145 (cit. da p. 117).

60 ASA, *Notarile AN*, Agli, vol. CCXXIV, cc. 184v-185v (documento già integralmente pubblicato in V. Bonazzoli, *Ebrei italiani*, cit., pp. 760-761, nota 99).

61 ASCM, *Riformanze*, vol. XXVII, cc. 97v e 99.

62 ASA, *Notarile AN*, Agli, vol. CCXXIV, c. 97v (anche questo in V. Bonazzoli, *Ebrei italiani*, cit., p. 762, nota 116). Ricordiamo che in quegli stessi anni a Ferrara esisteva «la più grossa e, soprattutto, la più durevole delle comunità sefardite italiane»; su questi aspetti, R. Segre, *La formazione di una comunità marrana: i portoghesi a Ferrara*, in *Storia*, cit., pp. 779-841 (cit. da p. 781).

63 ASA, *Notarile AN*, Agli, vol. CCXXIV, c. 228.

64 R. Paci, *La "scala" di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani fra Cinque e Seicento*, Venezia 1971, p. 49.

65 *Ibid.*, pp. 43 (cit.) e 45-133; per una sintesi, Id., *Gli ebrei e la "scala" di Spalato alla fine del Cinquecento*, in *Gli ebrei*, cit., pp. 829-834; a p. 829 l'A. definisce la scala spalatina quale «porto controllato rigidamente dal governo della Repubblica [di Venezia], dotato di privilegi fiscali e specializzato negli scambi commerciali tra i Balcani e Venezia».

66 ASA, *Notarile AN*, Agli, vol. CCXXI, 1552, c. 79.

67 *Ibidem*, vol. CCV, c. 202v. Riguardo all'uso della procura, va rilevato che nel 1552 Abram, in qualità di procuratore del padre, cede la sua procura a Stefano Tomassini di Macerata, procuratore curiale, ed al portoghese Mosè Barcellona «in omnibus ipsius substituentis litibus causis tam civilibus quam criminalibus et presertim in causa et causis quas dictus substituens dicto nomine habet seu sperat habere cum Marino Finiguerra Petro Antonio eius fratre Bartolomeo alias Quatrino et Baptista Antonii Francisci de Monte Sancta Maria in Casiano coram quibuscumque iudicibus quacunque auctoritate fungentibus et functuris et presertim coram illustrissimo et reverendissimo legato Marchie eiusque vicelegato et eius locatente et auditore» (*Ibid.*, vol. CCXXI, c. 91r).

68 *Ibid.*, vol. CCV, c. 42r.

69 *Ibid.*, cc. 433v-434v e 505.

70 V. Bonazzoli, *Il prestito*, cit., p. 13.

71 A. Milano, *op. cit.*, pp. 626-635 (citt. dalle pp. 626-627).

72 ASCM, *Riformanze*, vol. XXVI, cc. 285v-286r.

73 *Ibid.*, vol. XXVII, c. 10v.

74 A. Milano, *op. cit.*, pp. 247-253 e R. Segre, *La Controriforma*, cit., pp. 715-723. A p. 248 il Milano, tra i provvedimenti antiebraici della bolla paolina, considera l'obbligo, per i prestatori, di ridurre il tasso di interesse al 12%, ma la Segre, a p. 724, attribuisce tutto ciò all'iniziativa di Pio V nell'anno 1566, e a p. 716 scrive: «Pur senza formalmente autorizzare il pre-

stato, la *Cum nimis absurdum* lo ammette, stabilendo l'obbligo di rimborsare al debitore l'ecedenza nel prezzo del pegno non riscattato e venduto all'incanto; di calcolare gli interessi correttamente sulla base delle mensilità, e di tenere i libri di banco in italiano o in latino, con l'esclusione quindi dell'ebraico».

75 ASCM, *Riformanze*, vol. XXIX, cc. 241v e 243v.

76 *Ibid.*, vol. XXXII, c. 50v; già nell'agosto 1556 ella aveva inoltrato la sua prima richiesta, dopo che in Consiglio si era stabilito di «providere pro habitatione Piccioni hebrei iuxta ordinem sanctissimi domini nostri» (*Ibid.*, vol. XXX, c. 111r), ma neanche allora ebbe risposta (*Ibid.*, c. 115r).

77 *Ibid.*, XXXIV (1557-60), 12v.

78 *Ibid.*, 61v e 62v (cit. da 61v).

79 *Ibid.*, vol. XXXI (1557-58), c. 100v.

80 A. Milano, *op. cit.*, pp. 254-255 (cit. da p. 254) e R. Segre, *La Controriforma*, cit., pp. 725-733.

81 Sul pontificato di Gregorio XIII, A. Milano, *op. cit.*, pp. 255-257.

82 ASCM, *Riformanze*, vol. XXXVIII (1571-77), c. 96r. Nel 1577 ella otterrà l'intercessione del Comune presso il «preside» di Ancona anche per il figlio (*Ibid.*, vol. XXXIX, 1577-80, c. 13v).

83 *Ibid.*, c. 156r.

84 *Ibid.*, vol. XL (1580-83), c. 51v.

85 R. Ruffini, *Medici e guaritori forestieri nella Marca anconitana, in particolare nella città di Macerata, nei secoli XIV-XVI*, in «SM», 30 (1994), pp. 296 ss. In effetti l'A., analizzando il contesto recanatese, colloca in questa categoria, in particolare tra le guaritrici, una tale Justa ebra valente, al pari di Allegrezza, «in aptandis ossibus» (*Ibid.*, p. 297).

86 ASCM, *Riformanze*, vol. XL, c. 238r.

87 A. Milano, *op. cit.*, pp. 259-262 (cit. da p. 262); sulla *Caeca et obdurata* anche R. Segre, *La Controriforma*, cit., pp. 736-738.

88 ASCM, *Monte di Pietà*, vol. V (1558-1581), cc. 159v-161r.

89 A. Milano, *op. cit.*, pp. 298-299 e R. Segre, *La Controriforma*, cit., p. 737.